

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

presso la Federazione Italiana Tiro a Volo - FITAV

composta da

Dott. Nicola Miriano   Presidente, relatore  
Avv. Emanuele Squarcia   Componente  
Avv. Federico Brizi   Componente

nel procedimento rubricato al n° 000001/Fitav 2016;  
relativo al reclamo ai sensi dell'art. 11, comma 13 Statuto FITAV;  
presentato in data 16/11/2016 da FABIANI Luigi, n. il 30/04/1975, titolare di tessera FITAV n. CL33.

**Fatto**

Con atto in data 16/11/2016, in relazione all'Assemblea Nazionale Ordinaria della FITAV indetta per il 17/12/2016, il Sig. Fabiani affermava di essersi candidato alla indicata Assemblea quale rappresentante degli atleti per la regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 8 dello Statuto; che, a seguito della necessaria votazione tenuta presso il seggio relativo ai tesserati della regione Calabria, risultava eletta la Sig.ra Marsico Lucia, tessera CL83038; che la predetta elezione era da ritenersi illegittima in quanto la designata ricopriva la carica di Vice Presidente della società TAV "DIPIGNANO", CS04. Chiedeva pertanto a questa Corte di annullare l'elezione della Sig.ra Marsico e di ammettere esso Fabiani al diritto di voto presso la prossima Assemblea Nazionale.

A cura del Delegato FITAV per la Calabria e della Sig.ra Marsico (che aveva ricevuto rituale notizia della fissazione di udienza) venivano trasmessi alla Segreteria di questa Corte comunicazioni e copia di documentazione dalle quali risultava che: la Sig.ra Marsico in data 25/10/2016 aveva presentato dimissioni dalla carica di Vice Presidente della ASD Tiro a Volo Dipignano; nella stessa data l'assemblea straordinaria della predetta Società aveva approvato la richiesta di dimissioni; a seguito delle elezioni tenutesi per la Regione Calabria in data 12/11/2016 la Sig.ra Marsico era risultata eletta, unitamente ad altra persona, rappresentante per la Calabria degli atleti presso la menzionata Assemblea Nazionale; il Sig. Fabiani risultava aver ricevuto voti in misura inferiore a quelli degli altri due soggetti.  
Il Procuratore Federale chiedeva respingersi il reclamo.

**Diritto**

Ritiene la Corte che la censura espressa dal Sig. Fabiani relativamente alla elezione della Sig.ra Marsico designata a partecipare all'Assemblea Nazionale della FITAV indetta per il 17/12/2016, con diritto di voto, quale rappresentante per la Calabria degli atleti tesserati, sia del tutto infondata. Infatti prima della elezione in questione, come emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta, la Sig.ra Marsico aveva volontariamente rinunciato, mediante dimissioni ratificate dalla Società di appartenenza, a ricoprire la carica di Vice Presidente della Società TAV Dipignano.  
Il reclamo presentato a questa Corte dal Sig. Fabiani, come sopra precisato, va pertanto respinto.


P.Q.M.

Visto l'art. 61 del Regolamento di Giustizia;  
all'udienza del 5 dicembre 2016 ha emesso la seguente

**DECISIONE**

Respinge il reclamo

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Procuratore Federale al reclamante Sig. Fabiani Luigi.



Roma, 5 dicembre 2016.

Dott. Nicola Miriano, Presidente, relatore



Avv. Emanuele Squarcia, Componente



Avv. Federico Brizi, Componente

